



Decreto n. 9/2025 del 28 marzo 2025

Oggetto: Emanazione del Regolamento in materia di tasse e contributi di frequenza relativi ai corsi accademici di primo e di secondo livello, ai corsi propedeutici, ai corsi di formazione musicale di base e ai corsi di formazione musicale per bambini del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno per l’anno accademico 2024/2025, come modificato con deliberazione del C.d.A. n. 28 del 27/02/2025.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 di approvazione del *“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge n. 508/1999”*;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;

Visto l’art. 9 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*;

Visto il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 60 *“Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g) della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Visto, in particolare, l’art. 15 del suddetto D.Lgs. n. 60/2017, con il quale è stata disposta l’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale, prevedendo, tra l’altro, che gli istituti superiori di studi musicali, a decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4 del citato art. 15 e ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possano iscriverne studentesse e studenti esclusivamente ai corsi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 212/2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3;

Visto il D.M. Istruzione, Università e Ricerca n. 382 dell’11 maggio 2018 *“Decreto sull’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale adottato ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”*, emanato ai fini dell’applicazione dell’art. 15, commi 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 60/2017;

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, approvato con Decreto del Direttore Generale del M.U.R. del 29 settembre 2022, n. 1489 e allegato al D.M. Università e Ricerca n. 1190 del 14/10/2022;



Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno;

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno;

Visto l'art. 1, commi 252 e segg. della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il D.M. Università e Ricerca n. 1016 del 4 agosto 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 51 del 26/06/2024, con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di tasse e contributi di frequenza relativi ai corsi accademici di primo e di secondo livello, ai corsi propedeutici, ai corsi di formazione musicale di base e ai corsi di formazione musicale per bambini del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno per l'anno accademico 2024/2025 nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico, nella seduta del 17/07/2024, in merito al suddetto Regolamento della contribuzione di frequenza per l'a.a. 2024/2025;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 28 del 27/02/2025, di approvazione di modifiche al Regolamento in materia di tasse e contributi di frequenza relativi ai corsi accademici di primo e di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno per l'anno accademico 2024/2025;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 04/03/2025 in merito alle suddette modifiche al Regolamento della contribuzione di frequenza per l'a.a. 2024/2025;

Visto l'art. 14, comma 4 del citato D.P.R. n. 132/2003, ai sensi del quale *"I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico"*;

Visto l'art. 33, comma 2 dello Statuto di autonomia, ai sensi del quale *"I Regolamenti interni sono emanati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico"*;

Attesa, pertanto, la necessità di procedere, a norma dell'art. 14, comma 4 del D.P.R. n. 132/2003 e dell'art. 33, comma 2 dello Statuto di autonomia, all'emanazione del Regolamento in materia di contribuzione di frequenza per l'a.a. 2024/2025, come novellato dalla citata deliberazione del C.d.A. n. 28 del 27/02/2025

D E C R E T A

- 1) le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) è emanato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.P.R. n. 132/2003 e dell'art. 33, comma 2 dello Statuto di autonomia, il Regolamento in materia di tasse e contributi di frequenza relativi ai corsi accademici di primo e di secondo livello, ai corsi propedeutici, ai corsi di formazione musicale di base e ai corsi di formazione musicale per bambini del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno per l'anno accademico 2024/2025, nel testo modificato



con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 28 del 27/02/2025, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale **(All. 1)**;

- 3) di dare atto che il suddetto Regolamento si applica a decorrere dal corrente anno accademico 2024/2025;
- 4) di disporre la trasmissione del suddetto Regolamento al Ministero dell'Università e della Ricerca;
- 5) di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 2 dello Statuto di autonomia;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo on line del Conservatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 1 dello Statuto di autonomia;
- 7) di disporre la pubblicazione dell'oggetto del presente decreto nella sezione "*Provvedimenti*" di Amministrazione trasparente, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di disporre la pubblicazione del Regolamento emanato con il presente decreto nella sezione "*Disposizioni generali/Atti generali*" di Amministrazione Trasparente, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL PRESIDENTE
Prof. Emanuele Rossi

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TASSE E CONTRIBUTI DI
FREQUENZA RELATIVI AI CORSI DEL CONSERVATORIO STATALE DI
MUSICA “PIETRO MASCAGNI” DI LIVORNO PER L’A.A. 2024/2025**

*(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 51 del 26/06/2024 - modificato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 28 del 27/02/2025)*

PREMESSE

1. Le norme di seguito descritte tengono conto delle disposizioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificate dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e dal D.M. Università e Ricerca n. 234 del 26 giugno 2020.
2. Al fine di usufruire dei servizi erogati dal Conservatorio è necessario che lo studente sia in regola con il pagamento delle tasse relative a tutti gli anni di iscrizione.
3. Il Conservatorio determina annualmente le scadenze per la consegna della modulistica relativa alle iscrizioni e l’effettuazione del pagamento delle tasse e dei contributi.
4. Gli importi annuali delle tasse e dei contributi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Consiglio Accademico.

TITOLO I

Tasse e contributi

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

Art. 1

(Immatricolazione e reinscrizione)

1. L’immatricolazione si effettua con il pagamento della tassa di immatricolazione entro il termine di cui al successivo comma 3.
2. Ai fini dell’immatricolazione è altresì dovuta la tassa erariale di € 27,47, il cui versamento è effettuato a mezzo c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche” oppure mediante bonifico bancario - IBAN IT45R076010320000000001016, ugualmente intestato, indicando nella causale il motivo del pagamento. In alternativa, il versamento può essere effettuato con modello F24, mediante compilazione della sezione “Erario” (codice tributo TSC1), indicando quale “anno di riferimento” l’anno in cui viene presentata la domanda di immatricolazione.
3. La scadenza per l’immatricolazione è fissata entro giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione della graduatoria degli ammessi, ovvero sia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tra quelli idonei.

4. In mancanza del perfezionamento dell'immatricolazione entro il termine sopra indicato, lo studente sarà considerato rinunciatario.
5. Ai fini dell'immatricolazione a tutti i corsi accademici di primo e di secondo livello del Conservatorio, fatte salve le ipotesi in cui sia espressamente non previsto, è obbligatorio il sostenimento di un esame di ammissione, al quale si accede mediante presentazione di apposita domanda.
6. Alla domanda di sostenimento dell'esame di ammissione deve essere allegata la documentazione richiesta e la ricevuta di versamento della relativa tassa, pari ad € 30,00 per ogni domanda presentata. Alla domanda di sostenimento dell'esame di ammissione deve essere altresì allegata la ricevuta di versamento della tassa erariale di € 6,04, effettuato a mezzo c/c postale n. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche" oppure mediante bonifico bancario - IBAN IT45R076010320000000001016, ugualmente intestato, indicando nella causale il motivo del pagamento. In alternativa, il versamento può essere effettuato con modello F24, mediante compilazione della sezione "Erario" (codice tributo TSC3), indicando quale "anno di riferimento" l'anno in cui viene presentata la domanda di sostenimento dell'esame di ammissione.
7. La domanda di partecipazione agli esami di ammissione per l'accesso ai corsi di studio non è soggetta all'imposta di bollo.
8. La domanda per il rinnovo dell'iscrizione (reiscrizione) agli anni accademici successivi al primo deve essere presentata presso l'Ufficio di segreteria didattica entro il 31 luglio antecedente all'inizio dell'anno accademico a cui l'iscrizione è riferita.
9. Alla domanda di reiscrizione deve essere allegata la ricevuta di versamento della tassa erariale di € 21,43. Il versamento è effettuato a mezzo c/c postale n. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche" oppure mediante bonifico bancario - IBAN IT45R076010320000000001016, ugualmente intestato, indicando nella causale il motivo del pagamento. In alternativa, il versamento può essere effettuato con modello F24, mediante compilazione della sezione "Erario" (codice tributo TSC2), indicando quale "anno di riferimento" l'anno in cui viene presentata la domanda di reiscrizione.

Art. 2

(Contributo onnicomprensivo annuale)

1. Gli studenti dei corsi accademici di primo e di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno, sia per il primo anno di iscrizione (immatricolazione) che per i successivi anni (reiscrizione), sono tenuti a versare al Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" un contributo onnicomprensivo annuale, differenziato per i diversi corsi ai quali sono iscritti, ai fini della copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
2. Il contributo onnicomprensivo comprende anche il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile.

Art. 3

(Esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 255 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'art. 1, comma 518 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. Università e Ricerca n. 1016 del 4 agosto 2021, sono totalmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, per tutti i corsi accademici di primo e di secondo livello di cui ai successivi artt. 3 e 4 del presente regolamento, gli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dalle lettere da *a*) a *c*) del citato art. 1, comma 255:
 - a*) appartenenza ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-U), calcolato secondo le modalità previste dall'art. 8 del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'art. 2-*sexies* del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, sia inferiore o uguale ad € 22.000,00;
 - b*) iscrizione al Conservatorio Statale di Musica "P. Mascagni" di Livorno da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - c*) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera *a*).
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale:
 - a*) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
 - b*) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento). Gli studenti interessati sono tenuti a presentare presso l'Ufficio di Segreteria didattica apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica di prima istanza, da cui risulti il grado di invalidità al momento dell'iscrizione.
4. Il calcolo dell'ISEE-U è disponibile presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAF (Centri di Assistenza Fiscale). In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE-U, lo studente dovrà corrispondere il contributo onnicomprensivo in misura piena.
5. In caso di mancanza dei requisiti sopra richiesti ai fini dell'esonero totale o di mancanza dei requisiti previsti dai successivi articoli 4 e 5 ai fini dell'esonero parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo, esso dovrà essere corrisposto nella misura massima prevista dal presente regolamento.
6. Gli studenti che, all'atto dell'immatricolazione o della reinscrizione agli anni successivi al primo non presentino la certificazione ISEE-U sono collocati d'ufficio nella fascia contributiva più alta.
7. L'attestazione ISEE-U ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessaria ai

fini dell'ottenimento della riduzione totale o parziale del contributo onnicomprensivo annuale e ai fini della presentazione della domanda per la borsa di studio DSU. Ai fini dell'ottenimento dell'esonero totale o parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, lo studente deve presentare entro il 31 luglio, contestualmente alla domanda di iscrizione, l'attestazione ISEE-U relativa al secondo anno precedente l'anno di iscrizione.

8. Lo studente potrà presentare l'attestazione ISEE-U non oltre il 31 ottobre. Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso in misura integrale. La riduzione del contributo onnicomprensivo a cui lo studente abbia eventualmente diritto sarà applicata alla seconda e alla terza rata. In caso di presentazione dell'attestazione ISEE-U oltre la scadenza del 31 ottobre sarà applicata una indennità di mora pari ad € 75,00.
9. Ai fini dell'esonero totale o parziale dal contributo onnicomprensivo, gli studenti in possesso di un ISEE-U possono presentare, entro i termini sopra indicati, l'ISEE-U corrente, come previsto dall'art. 28-*bis* del D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019. Al momento dell'acquisizione da parte del Conservatorio, l'ISEE-U corrente deve risultare in corso di validità (6 mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo della DSU). Ai fini della verifica del rispetto della suddetta scadenza, si terrà conto della data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa all'ISEE-U ordinario precedente a cui l'ISEE-U corrente fa riferimento.
10. In applicazione dell'art. 8 del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente che non risiede con almeno uno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e richiedere l'attestazione ISEE-U in cui compaia senza i genitori se, alla data di sottoscrizione della DSU, ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno 2 anni rispetto alla data di sottoscrizione della DSU in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
 - b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati nei due anni antecedenti e non derivanti da attività prestate alle dipendenze di un familiare, non inferiori ad € 9.000,00 per ciascun anno.

Nel caso di studente coniugato il requisito del reddito minimo è valutato comprendendo anche i redditi del coniuge. Pertanto, in presenza degli altri requisiti, lo studente potrà richiedere l'attestazione ISEE-U riferita al proprio nucleo familiare.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori ai fini dell'ISEE-U. Tale regola non trova applicazione se il soggetto vive in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili ex art. 5 D.P.R. n. 223/1989), ad eccezione del caso in cui risulti coniugato o fiscalmente a carico di altre persone. La convivenza anagrafica deve essere dichiarata presso l'ufficio anagrafe del Comune dove il richiedente intende stabilire la residenza.

Art. 4

(Contributi ordinari corsi di diploma accademico di primo livello)

1. I contributi onnicomprensivi annuali di frequenza a carico degli studenti dei corsi di diploma accademico di primo livello sono così determinati:

a) *Contributi per la frequenza dei corsi di diploma accademico di primo livello (triennio)*

1	Contributo ordinario - ISEE-U nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti iscritti regolarmente negli anni di corso oppure fuori corso entro 1 anno	€ 1.100,00
2	Contributo ordinario - ISEE-U nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti fuori corso oltre 1 anno	€ 1.100,00
3	Contributo ridotto - ISEE-U nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1	7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00, al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita
4	Contributo ridotto - ISEE-U nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 1, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma (fuori corso oltre 1 anno)	7% della quota di ISEE-U eccedente €13.000,00 aumentato del 50%, con un contributo massimo di € 1.050,00 ed un contributo minimo € 200,00

Ai contributi indicati nella riga 3 e nella riga 4 della precedente tabella, si applica una ulteriore riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della Legge n. 232/2016, come di seguito specificato:

ISEE-U (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della Legge n. 232/2016
22.000 < X ≤ 24.000	80%
24.000 < X ≤ 26.000	50%
26.000 < X ≤ 28.000	25%
28.000 < X ≤ 30.000	10%

b) *Contributi ridotti per l'iscrizione ai corsi di diploma accademico di primo livello ai soli fini del sostenimento della prova finale*

	Esclusivamente per il sostenimento della prova finale nella sessione invernale (febbraio/marzo) dell'anno accademico di ultima iscrizione, con frequenza dei corsi già completata e crediti formativi interamente acquisiti.	€ 0,00
--	--	--------

Contributo ordinario ISEE-U nucleo familiare superiore ad € 30.000,00	In caso di posticipo della prova finale alla sessione di giugno/luglio dell'anno accademico successivo a quello di ultima iscrizione, con frequenza dei corsi già completata, crediti formativi interamente acquisiti e reiscrizione al predetto anno accademico.	€ 330,00
Contributo ridotto ISEE-U nucleofamiliare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00.	In caso di posticipo della prova finale alla sessione di giugno/luglio dell'anno accademico successivo a quello di ultima iscrizione, con frequenza dei corsi già completata, crediti formativi interamente acquisiti e reiscrizione al predetto anno accademico.	1,5% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00, al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita

Ai contributi di cui alla precedente tabella si applica una ulteriore riduzione, come di seguito specificato:

ISEE-U (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della Legge n. 232/2016
22.000<X≤24.000	80%
24.000<X≤26.000	50%
26.000<X≤28.000	25%
28.000<X≤30.000	10%

2. Lo studente iscritto ai corsi di diploma accademico di primo livello che intenda sostenere la prova finale nella sessione di esame invernale dell'anno accademico di ultima iscrizione, senza effettuare l'iscrizione all'anno accademico successivo, deve:
 - a) avere assolto la frequenza di tutti i corsi di studio entro il 31 ottobre dell'anno accademico di ultima iscrizione;
 - b) avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dal proprio piano di studi entro la sessione di esame invernale (febbraio/marzo) relativa all'anno accademico di ultima iscrizione;
 - c) sostenere la prova finale nella sessione di esame invernale (febbraio/marzo) relativa all'anno accademico di ultima iscrizione.

3. Lo studente iscritto ai corsi di diploma accademico di primo livello che non rinnovi l'iscrizione, in quanto abbia programmato di sostenere la prova finale nella sessione di esame invernale (febbraio/marzo) relativa all'anno accademico di ultima iscrizione, in caso di mancato sostenimento della prova finale stessa dovrà perfezionare, entro il 31 marzo, l'iscrizione all'anno accademico successivo, previo versamento del contributo ridotto di € 330,00, senza applicazione di maggiorazioni per ritardato versamento, e della tassa erariale di reiscrizione nel caso in cui preveda di sostenere la prova finale nella sessione estiva successiva (giugno/luglio), oppure del contributo onnicomprensivo annuale in misura piena e della tassa erariale di reiscrizione, senza applicazione di maggiorazioni per ritardato versamento, nel caso in cui non sostenga la prova finale

nella sessione estiva successiva (giugno/luglio).

4. In assenza di rinnovo dell'iscrizione, viene meno, successivamente al 31 ottobre, la possibilità di frequentare le lezioni e di usufruire dei servizi del Conservatorio.

Art. 5

(Contributi ordinari corsi di diploma accademico di secondo livello)

1. I contributi onnicomprensivi annuali di frequenza a carico degli studenti dei corsi di diploma accademico di secondo livello sono così determinati:

a) *Contributi per la frequenza ordinaria dei corsi di diploma accademico di secondo livello (biennio)*

1	Contributo ordinario - ISEE-U nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti iscritti regolarmente negli anni di corso oppure fuori corso entro 1 anno	€ 1.300,00
2	Contributo ordinario - ISEE-U nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti fuori corso oltre 1 anno	€ 1.300,00
3	Contributo ridotto - ISEE-U nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1	7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00 al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita
4	Contributo ridotto - ISEE-U nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 1, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma (fuori corso oltre 1 anno)	7% della quota di ISEE-U eccedente €13.000,00 aumentato del 50%, con un contributo massimo di € 1.250,00 e con un contributo minimo € 200,00

Ai contributi indicati nella riga 3 e nella riga 4 della precedente tabella si applica una ulteriore riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi Legge n. 232/2016, come di seguito specificato:

ISEE-U (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della Legge n. 232/2016
$22.000 < X \leq 24.000$	80%
$24.000 < X \leq 26.000$	50%
$26.000 < X \leq 28.000$	25%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%

b) *Contributi ridotti per l'iscrizione ai corsi di diploma accademico di secondo livello ai soli fini del sostenimento della prova finale*

	Esclusivamente per il sostenimento della prova finale nella sessione invernale (febbraio/marzo) dell'anno accademico di ultima iscrizione, con frequenza dei corsi già completata e crediti formativi interamente acquisiti.	€ 0,00
Contributo ordinario ISEE-U nucleo familiare superiore ad € 30.000,00	In caso di posticipo della prova finale alla sessione di giugno/luglio dell'anno accademico successivo a quello di ultima iscrizione, con frequenza dei corsi già completata, crediti formativi interamente acquisiti e reiscrizione al predetto anno accademico.	€ 390,00
Contributo ridotto ISEE-U nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00.	In caso di posticipo della prova finale alla sessione di giugno/luglio dell'anno accademico successivo a quello di ultima iscrizione, con frequenza dei corsi già completata, crediti formativi interamente acquisiti e reiscrizione al predetto anno accademico.	2,0% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00, al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita

Ai contributi risultanti dalla precedente tabella si applica una ulteriore riduzione, come di seguito specificato:

ISEE-U (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della Legge n.232/2016
22.000<X≤24.000	80%
24.000<X≤26.000	50%
26.000<X≤28.000	25%
28.000<X≤30.000	10%

2. Lo studente iscritto ai corsi di diploma accademico di secondo livello che intenda sostenere la prova finale nella sessione di esame invernale (febbraio/marzo) dell'anno accademico di ultima iscrizione, senza effettuare l'iscrizione all'anno accademico successivo, deve:

- a) avere assolto la frequenza di tutti i corsi di studio entro il 31 ottobre dell'anno accademico di ultima iscrizione;
- b) avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dal proprio piano di studi entro la sessione di esame invernale (febbraio/marzo) relativa all'anno accademico di ultima iscrizione;
- c) sostenere la prova finale nella sessione di esame invernale (febbraio/marzo) relativa all'anno accademico di ultima iscrizione.

3. Lo studente iscritto ai corsi di diploma accademico di primo livello che non rinnovi l'iscrizione, in quanto abbia programmato di sostenere la prova finale nella sessione di esame invernale (febbraio/marzo) relativa all'anno accademico di ultima iscrizione, in caso di mancato sostenimento della prova finale stessa dovrà perfezionare, entro il 31 marzo, l'iscrizione all'anno accademico successivo, previo versamento del contributo ridotto di € 390,00, senza applicazione di maggiorazioni per ritardato versamento, e della tassa erariale di reiscrizione nel caso in cui preveda di sostenere la prova finale nella sessione estiva successiva (giugno/luglio), oppure del contributo onnicomprensivo annuale in misura piena e della tassa erariale di reiscrizione, senza applicazione di maggiorazioni per ritardato versamento, nel caso in cui non sostenga la prova finale nella sessione estiva successiva (giugno/luglio).
4. In assenza di rinnovo dell'iscrizione, viene meno, successivamente al 31 ottobre, la possibilità di frequentare le lezioni e di usufruire dei servizi del Conservatorio.
5. Gli studenti che intendono iscriversi al biennio, ma che non hanno ancora sostenuto l'esame di diploma del triennio versano la prima rata del contributo onnicomprensivo, prevista in base alla propria fascia ISEE-U, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi.

Art. 6

(Studenti impegnati a tempo parziale)

1. Lo studente che abbia necessità, per motivi di studio o di lavoro documentabili, di conseguire i crediti previsti per ogni anno accademico in un arco temporale superiore alla durata ordinaria del corso di studi a cui è iscritto, completando il percorso formativo entro un numero massimo di anni doppio rispetto alla suddetta durata può chiedere di passare ad un regime a tempo parziale.
2. I crediti formativi accademici (CFA) acquisiti all'atto del superamento dei relativi esami di profitto saranno interamente computati nell'annualità prevista nel proprio piano di studi.
3. La domanda per ottenere la qualifica di "*studente impegnato a tempo parziale*" deve essere presentata in carta semplice presso l'Ufficio di Segreteria didattica.
4. Lo studente a tempo parziale è tenuto al pagamento dell'80% del contributo onnicomprensivo annuale di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, calcolato in relazione al valore ISEE-U di appartenenza del nucleo familiare.
5. Le indennità di mora, gli oneri amministrativi e quant'altro previsto dal presente Regolamento, se dovuti, sono applicati nella misura del 100%.
6. Lo studente a tempo parziale è tenuto al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad € 140,00, in favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ARDSU Toscana, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3, comma 22 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 7

(Corsi singoli a carattere individuale e corsi singoli a carattere collettivo)

1. Il contributo annuale per la frequenza dei corsi accademici singoli a carattere individuale, di primo e di secondo livello, è pari ad € 1.000,00.
2. Il contributo annuale per la frequenza dei corsi accademici singoli a carattere collettivo, di primo e secondo livello, è pari ad € 200,00.
3. Il contributo annuale per la frequenza dei corsi accademici singoli a carattere collettivo, di primo e di secondo livello, non è rateizzabile.
4. L'iscrizione ad ulteriori corsi singoli a carattere collettivo è soggetta ad un contributo annuale di frequenza di € 50,00.

Art. 8

(Corsi accademici liberi)

1. Il contributo annuale per la frequenza dei corsi accademici liberi di strumento, di primo e di secondo livello, è pari ad € 1.000,00.

Art. 9

(Corsi di gruppo)

1. Il contributo annuale per la frequenza dei corsi accademici di gruppo è pari ad € 300,00.
2. Il contributo annuale per la frequenza dei corsi accademici di gruppo non è rateizzabile.

Art. 10

(Rateizzazioni)

1. Gli studenti dei corsi accademici di primo livello hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 3 (tre) rate, di cui la prima, pari ad € 350, da versare all'atto dell'iscrizione ed entro il 31 ottobre, la seconda, pari ad € 400,00, da versare entro il successivo 31 gennaio e la terza, pari ad € 350,00, da versare entro il successivo 31 marzo.
2. Gli studenti dei corsi accademici di secondo livello hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 3 (tre) rate, di cui la prima, pari ad € 400,00, da versare all'atto dell'iscrizione ed entro il 31 ottobre, la seconda, pari ad € 450,00, da versare entro il successivo 31 gennaio e la terza, pari ad € 450,00, da versare entro il successivo 31 marzo.
3. Gli studenti dei corsi accademici di primo livello a tempo parziale hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 2 (due) rate, di cui la prima, pari ad € 450, da versare all'atto dell'iscrizione ed entro il 31 ottobre e la seconda, pari ad € 450,00, da versare entro il successivo 31 gennaio.
4. Gli studenti dei corsi accademici di secondo livello a tempo parziale hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 2 (due) rate, di cui la prima, pari ad € 550, da versare all'atto dell'iscrizione ed entro il 31 ottobre e la seconda, pari ad € 550,00, da versare

entro il successivo 31 gennaio.

5. Gli studenti dei corsi accademici singoli di primo e di secondo livello di carattere individuale hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo annuale in n. 3 (tre) rate, di cui la prima, pari ad € 350, da versare all'atto dell'iscrizione ed entro il 31 ottobre, la seconda, pari ad € 350,00, da versare entro il successivo 31 gennaio e la terza, pari ad € 300,00, da versare entro il successivo 31 marzo.
6. Gli studenti dei corsi accademici liberi di primo e di secondo livello hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo annuale in n. 3 (tre) rate, di cui la prima, pari ad € 350,00, da versare all'atto dell'iscrizione ed entro il 31 ottobre, la seconda, pari ad € 350,00, da versare entro il successivo 31 gennaio e la terza, pari ad € 300,00, da versare entro il successivo 31 marzo.
7. In caso di cessazione della carriera, per rinuncia richiesta dopo il 15 settembre o sospensione degli studi, la rateizzazione è revocata e lo studente potrà chiudere la carriera solo previa regolarizzazione della propria posizione mediante versamento dell'intero importo delle rate, con addebito della mora, se dovuta, per ritardato pagamento.

Art. 11

(Iscrizione contemporanea a due corsi di studio)

1. Lo studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio accademici di primo o di secondo livello, di perfezionamento o master presso il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” beneficia, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 12 aprile 2022, n. 33 ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica ad entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
2. Il versamento della tassa per il diritto allo studio da parte dello studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio è disciplinato dal successivo art. 23, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 12

(Sospensione degli studi)

1. Lo studente ha facoltà di sospendere temporaneamente gli studi, non rinnovando l’iscrizione, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento didattico del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno.
2. Ai sensi dell’art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 68/2012, il Conservatorio esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti, gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici. Qualora la domanda di sospensione degli studi venga presentata in data successiva alla data di inizio dell’anno accademico, non si farà luogo al rimborso delle rate del contributo onnicomprensivo scadute e già versate; nel caso in cui il contributo onnicomprensivo sia stato versato in unica soluzione all’atto dell’iscrizione, il Conservatorio procederà al rimborso

di una somma corrispondente all'importo delle rate non ancora scadute alla data di presentazione della domanda di sospensione degli studi.

3. La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente l'anno accademico e non è revocabile nel corso dell'anno accademico stesso. Decorso tale termine, lo studente che intenda sospendere gli studi sarà tenuto al versamento delle tasse previste per l'anno accademico, secondo le scadenze indicate nel presente Regolamento.
4. Nel periodo di sospensione, sono preclusi allo studente qualsiasi attività accademica e atto di carriera, nonché la fruizione di servizi didattici e amministrativi relativi alla carriera sospesa.
5. All'atto della presentazione dell'istanza di ricongiunzione della carriera, lo studente è tenuto al versamento, oltre che del contributo onnicomprensivo relativo all'anno per il quale si richiede il rinnovo dell'iscrizione al Conservatorio, di un diritto di ricongiunzione pari ad € 100,00 per ciascun anno accademico di sospensione, ad eccezione dei seguenti casi:
 - sospensione richiesta nell'anno di nascita di ciascun figlio;
 - sospensione richiesta a causa di gravi e prolungate infermità, debitamente documentate.
6. La sospensione della carriera può essere concessi solo allo studente in regola con il pagamento delle tasse pregresse e per non più di due anni.
7. Lo studente che intenda riprendere il percorso di studi interrotto a seguito della sospensione è tenuto a presentare apposita richiesta entro il 31 luglio.

Art. 13

(Rinuncia agli studi e decadenza)

1. In caso di rinuncia agli studi, lo studente non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati. Lo studente che abbia versato le tasse e rinunciato all'iscrizione (rinuncia agli studi) entro il 15 settembre antecedente l'inizio dell'anno accademico, ha diritto al rimborso delle tasse versate al Conservatorio per l'iscrizione al nuovo anno accademico. Se il ritiro avviene dopo il 15 settembre antecedente l'inizio dell'anno accademico, lo studente non ha diritto ad alcun rimborso. Nel caso in cui lo studente non abbia effettuato il versamento delle tasse e dei contributi entro il 15 settembre, il contributo onnicomprensivo è comunque dovuto in misura integrale, fatto salvo l'eventuale esonero totale o parziale in base alla presentazione dell'ISEE-U.
2. Lo studente regolarmente iscritto all'anno accademico che rinunci agli studi è tenuto al pagamento dell'importo di € 150,00 a titolo di oneri fissi per rinuncia agli studi.
3. Lo studente che, dopo avere rinunciato agli studi, sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare un contributo per la ricognizione degli studi pari ad € 150,00 per ciascuno degli anni accademici intercorrenti tra l'interruzione e la ripresa degli studi.
4. Lo studente che sia stato dichiarato decaduto e intenda, a seguito della reimmatricolazione, chiedere la ricognizione degli studi, è tenuto al versamento di un contributo pari ad € 150,00 per ciascuno degli anni accademici intercorrenti tra l'interruzione e la ripresa degli studi.

Art. 14

(Trasferimenti in entrata e in uscita)

1. Allo studente che abbia ottenuto il trasferimento presso il Conservatorio Statale di Musica “P. Mascagni” non è riconosciuto il contributo onnicomprensivo eventualmente versato presso l’istituzione di provenienza. Al momento dell’accesso al Conservatorio Statale di Musica “P. Mascagni” devono essere versati i prescritti contributi, secondo gli importi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di presentazione di domanda di trasferimento in uscita successivamente all’iscrizione, il rimborso del contributo onnicomprensivo versato al Conservatorio Statale di Musica “P. Mascagni” e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è previsto soltanto nel caso in cui il trasferimento sia stato richiesto dall’interessato entro il 30 novembre dell’anno accademico di riferimento.

Art. 15

(Studenti stranieri)

1. Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati appartenenti all’Unione Europea sono equiparati agli studenti italiani.
2. La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane mediante apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti. A tale scopo gli studenti stranieri dovranno indicare:
 - a) la composizione del nucleo familiare convenzionale;
 - b) la cittadinanza e la residenza;
 - c) l'ammontare dei redditi percepiti nel paese di residenza nel secondo anno antecedente e il valore del patrimonio mobiliare disponibile nel paese di residenza o di cittadinanza al 31 dicembre del secondo anno antecedente; il possesso, da parte di ciascun membro del nucleo familiare convenzionale, dei fabbricati all'estero destinati ad uso abitativo, con indicazione delle relative superfici.
3. Per gli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE-U del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'art. 8, comma 5 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, versano i contributi ordinari di cui ai precedenti articoli. I suddetti studenti devono inoltre versare la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.
4. Gli studenti di cui al precedente comma 3 che entro il 31 dicembre abbiano presentato domanda di residenza, con perfezionamento ed accoglimento della domanda entro il 15 marzo, versano la seconda rata, calcolata, in mancanza di ISEE-U, con riferimento all' ISEE-U parificato e sono collocati nella fascia di reddito corrispondente.
5. Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n. 689 del 16.9.2015 del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca scientifica d’intesa con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito

e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane e deve essere consegnata entro il 31 luglio.

6. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani. Ai fini della valutazione della situazione economica, essi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, in quanto si considerano i redditi e i patrimoni eventualmente detenuti in Italia, da autocertificare analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani. Lo *status* di apolide o di rifugiato politico deve essere attestato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici. Tale attestazione deve essere presentata entro il 31 luglio.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012, sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 68/2012, preventivamente comunicati dal Conservatorio al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Art. 16

(Procedure di iscrizione)

1. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il termine previsto dal Manifesto degli Studi, adottato dal Conservatorio entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Ai fini della presentazione delle domande, il Conservatorio mette a disposizione degli studenti procedure di iscrizione *on line*.
3. Lo studente è tenuto ad allegare obbligatoriamente alla domanda di iscrizione, entro i termini previsti:
 - a) il modello ISEE-U del proprio nucleo familiare, al fine di attestare l'appartenenza dello studente ad una delle categorie descritte nei precedenti artt. 3 e 4. Nel caso di domanda di iscrizione inviata oltre i termini previsti o comunque priva del documento ISEE-U, lo studente dovrà versare il contributo ordinario nella misura massima, fermo restando il versamento della sovrattassa di cui al successivo art. 17;
 - b) una dichiarazione sostitutiva relativa alla propria carriera accademica, al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento.

Art. 17

(Maggiorazioni per ritardato versamento e sanzioni relative alla carriera)

1. In caso di tardivo versamento del contributo onnicomprensivo e degli altri contributi si applica, a

titolo di contributo suppletivo, una maggiorazione per ritardato versamento pari al 5% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e del 10% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.

2. Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni di iscrizione non potranno, ad eccezione di motivati e documentati casi di morosità incolpevole, proseguire la carriera. Non saranno pertanto ammessi agli esami di profitto e all'esame di diploma, non potranno rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo, ottenere certificati, presentare domanda per i bandi relativi alle collaborazioni a tempo parziale di cui al D.Lgs. 68/2012, alle borse di studio e altre provvidenze economiche, presentare la domanda di esonero dalle tasse e domanda di borsa di studio regionale, presentare alcun tipo di istanza connessa con lo *status* di studente ed esercitare funzioni di rappresentanza negli organi collegiali del Conservatorio.

Art. 18

(Ulteriori contributi)

1. Ulteriori contributi possono essere istituiti a fronte di servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali o per corsi extracurricolari.

Art. 19

(Ulteriori esoneri)

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, il Conservatorio esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari di tali provvidenze.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 262 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non siano beneficiari di borsa di studio.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 68/2012, gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, sono esonerati totalmente, per tale periodo, dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

Art. 20

(Rimborsi)

1. Al fine di ottenere il rimborso dei contributi versati, lo studente è tenuto presentare apposita istanza all'Ufficio di Segreteria didattica del Conservatorio, su modello fornito dal predetto Ufficio. Tale rimborso è previsto in caso di versamento non dovuto, versamento effettuato in eccedenza e trasferimento presso altra sede, tenuto conto di quanto disposto dal precedente art. 14, comma 2.

Art. 21

(Tasse di esame, diritti di segreteria e tasse per il rilascio di diplomi e certificazioni)

1. La tassa di esame relativa alla prova finale per il conseguimento del diploma accademico di primo livello e di secondo livello è pari ad € 100,00.
2. Il versamento della tassa erariale di € 15,13 per il rilascio del certificato di diploma e/o della pergamena di diploma relativa a tutti gli ordinamenti è effettuato in favore dell’Agenzia delle Entrate. Il versamento della tassa è effettuato a mezzo c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche”, oppure mediante bonifico bancario - IBAN IT45R0760103200000000001016, ugualmente intestato, indicando nella causale il motivo del pagamento. In alternativa, il versamento può essere effettuato con modello F24, mediante compilazione della sezione “Erario” (codice tributo TSC4), indicando quale “anno di riferimento” l’anno di conseguimento del diploma.
3. Nel caso in cui lo studente richieda sia il certificato sostitutivo di diploma che la pergamena di diploma dovrà effettuare un solo versamento.
4. I diritti di segreteria per il rilascio della certificazione degli esami sostenuti sono pari ad € 17,00.

Art. 22

(Corsi “Giovani Talenti”)

1. Per l’esame di ammissione ai corsi “Giovani Talenti” è dovuta una tassa di € 30,00 per ciascuna domanda presentata.
2. Per l’iscrizione e la frequenza dei Corsi dedicati ai “Giovani Talenti” di cui all’art. 5 del D.M. Istruzione, Università e Ricerca n. 382 dell’11 maggio 2018, il contributo di frequenza annuale è pari al 77,3% dell’importo previsto per i corsi accademici di primo livello di cui all’art. 4. Tale importo viene determinato dopo l’applicazione delle eventuali riduzioni basate sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-U).
3. Il contributo di frequenza annuale è rateizzabile secondo le modalità previste dall’art. 27 del presente regolamento.
4. In aggiunta al contributo annuale di frequenza è dovuta la tassa erariale di € 21,43, il cui versamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dal precedente art. 1, comma 9.
5. In caso di mancata presentazione dell’ISEE-U sarà applicato il contributo di frequenza annuale di € 850,00.

Art. 23

(Imposta di bollo)

1. In ottemperanza alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 1° giugno 2005 e alla successiva Nota MIUR – AFAM prot. n. 4134 del 22 giugno 2005, le domande e i documenti elencati dalle seguenti lettere da a) ad m) sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di € 16,00 per ogni foglio, ove il foglio si intende composto da quattro facciate:

- a) domanda per il rilascio del diploma accademico di primo e di secondo livello;
 - b) diploma accademico di primo e di secondo livello;
 - c) duplicato del diploma accademico di primo e di secondo livello;
 - d) certificato di iscrizione e frequenza ai corsi accademici (anche per credito formativo);
 - e) certificato di carriera scolastica;
 - f) certificato di diploma accademico di primo e di secondo livello;
 - g) domanda di immatricolazione e di iscrizione;
 - h) domanda di ricognizione della qualità di studente;
 - i) domanda di duplicato del libretto dello studente;
 - j) domanda di ammissione ai corsi master;
 - k) domanda di trasferimento presso altro Conservatorio;
 - l) certificato di esame relativo a corsi accademici di primo e di secondo livello;
 - m) domanda di rinuncia agli studi.
2. L'imposta è assolta mediante applicazione fisica della marca bollo sulla modulistica cartacea. In alternativa, possono essere previste modalità di pagamento telematiche.
 3. La domanda per la partecipazione alle prove di ammissione per l'accesso ai corsi di studio non è soggetta all'imposta di bollo, in quanto trattasi di prove obbligatorie che non comportano l'automatica iscrizione e, pertanto, la domanda non è diretta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, né il rilascio di certificati o copie (articolo 3 Tariffa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
 4. La riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri, con dichiarazione di conformità all'originale, è soggetta all'imposta di bollo. Nel caso di rilascio di copie semplici l'imposta di bollo non è dovuta.

Art. 24

(Tassa regionale per il diritto allo studio)

1. Per ogni anno di iscrizione, contestualmente al versamento in unica soluzione o al versamento della prima rata del contributo onnicomprensivo, lo studente iscritto ai corsi accademici è tenuto ad effettuare il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad € 140,00, in favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ARDSU Toscana, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3, comma 22 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Per ogni anno di iscrizione, contestualmente al versamento in unica soluzione o della prima rata del contributo onnicomprensivo, lo studente iscritto a tempo parziale ai corsi accademici è tenuto ad effettuare il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad € 140,00, in favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ARDSU Toscana, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3, comma 22 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Per lo studente che usufruisce della doppia iscrizione a due corsi accademici o della doppia iscrizione Conservatorio-Università la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00 è versata una sola volta per una delle due iscrizioni, previo invio, entro il 31 luglio, della

ricevuta di avvenuto versamento in caso di contemporanea iscrizione presso una istituzione diversa dal Conservatorio.

TITOLO II

Tasse e contributi

CORSI PROPEDEUTICI

Art. 25

(Tasse e contributi per l'iscrizione e la frequenza dei corsi propedeutici)

1. Per l'esame di ammissione ai corsi propedeutici è dovuta una tassa di € 30,00 per ciascuna domanda presentata.
2. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ai corsi propedeutici del Conservatorio sono tenuti, all'atto dell'iscrizione, al versamento di una tassa di immatricolazione di € 60,00.
3. Per la frequenza dei corsi propedeutici, gli studenti sono tenuti al pagamento del contributo di frequenza annuale di € 850,00.
4. Il contributo di frequenza dei corsi propedeutici è ridotto del 50% per gli studenti iscritti al primo anno dei seguenti corsi:
 - Contrabbasso;
 - Fagotto;
 - Oboe;
 - Corno;
 - Viola
5. Gli studenti dei corsi propedeutici che si reiscrivono agli anni successivi al primo sono tenuti al versamento di una tassa di iscrizione di € 50,00 entro il 31 luglio antecedente l'inizio dell'anno accademico al quale si riferisce l'iscrizione.

Art. 26

(Tasse per la certificazione delle competenze)

1. Le tasse per la certificazione delle competenze relative ai corsi propedeutici sono così determinate:
 - studenti interni: € 0,00
 - studenti esterni di scuole convenzionate con il Conservatorio: € 50,00
 - altri studenti esterni: € 100,00.

Art. 27

(Rateizzazione)

1. Gli studenti dei corsi propedeutici hanno facoltà di effettuare il versamento della tassa di frequenza

annuale in n. 3 (tre) rate di cui la prima, pari ad € 250,00, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 300,00, da versare entro il successivo 31 gennaio e la terza, pari ad € 300,00, da versare entro il successivo 31 marzo.

Art. 28

(Maggiorazioni per ritardato versamento)

1. In caso di tardivo versamento del contributo di frequenza e degli altri contributi si applica, a titolo di contributo suppletivo, una maggiorazione per ritardato versamento pari al 5% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e del 10% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.

Art. 29

(Trasferimenti in entrata)

1. Agli studenti che abbiano ottenuto il trasferimento presso il Conservatorio Statale di Musica "P. Mascagni" non è riconosciuto il contributo eventualmente versato presso l'istituzione di provenienza. Gli studenti, al momento dell'accesso al Conservatorio Statale di Musica "P. Mascagni", versano il contributo di frequenza secondo gli importi previsti dal vigente regolamento del Conservatorio sulla contribuzione di frequenza.

Art. 30

(Trasferimenti in uscita, ritiro o rinuncia agli studi)

1. In caso di presentazione di domanda di trasferimento in uscita, presentata successivamente all'iscrizione, non è dovuto il rimborso del contributo di frequenza. In caso di mancato versamento del contributo di frequenza in data antecedente alla presentazione di domanda di trasferimento in uscita, detto contributo è dovuto in misura integrale.
2. In caso di ritiro o di rinuncia agli studi non è previsto il rimborso del contributo annuale di frequenza. Nel caso in cui, all'atto del ritiro o della rinuncia, lo studente non abbia effettuato il versamento del contributo annuale di frequenza, detto contributo è comunque dovuto in misura integrale.

TITOLO III

Tasse e contributi

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE

Art. 31

(Tasse e contributi per la frequenza dei corsi di formazione musicale di base)

1. Per l'esame di ammissione ai corsi di formazione musicale di base è dovuta una tassa di € 30,00 per ciascuna domanda presentata.

2. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ai corsi di formazione musicale di base sono tenuti, all'atto dell'iscrizione, al versamento di una tassa di immatricolazione di € 60,00.
3. Per la frequenza dei corsi di formazione musicale di base, gli studenti sono tenuti al pagamento del contributo di frequenza annuale di € 600,00.
4. La frequenza dei corsi di formazione musicale di base è gratuita per gli studenti iscritti al primo anno dei seguenti corsi:
 - Contrabbasso;
 - Fagotto;
 - Oboe;
 - Corno;
 - Viola
5. Gli studenti dei corsi di formazione musicale di base che si reiscrivono agli anni successivi al primo sono tenuti al versamento di una tassa di iscrizione di € 50,00 entro il 31 luglio antecedente l'inizio dell'anno accademico al quale l'iscrizione è riferita.

Art. 32

(Rateizzazione)

1. Gli studenti dei corsi di formazione musicale di base hanno facoltà di effettuare il versamento della tassa di frequenza annuale in n. 3 (tre) rate di cui la prima, pari ad € 200,00, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 200,00, da versare entro il successivo 31 gennaio e la terza, pari ad € 200,00, da versare entro il successivo 31 marzo.

Art. 33

(Maggiorazioni per ritardato versamento)

1. In caso di tardivo versamento del contributo di frequenza e degli altri contributi si applica, a titolo di contributo suppletivo, una maggiorazione per ritardato versamento pari al 5% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e del 10% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.

Art. 34

(Ritiro o rinuncia agli studi)

1. In caso di ritiro o rinuncia agli studi non è previsto il rimborso del contributo annuale di frequenza.
2. Nel caso in cui, all'atto del ritiro o della rinuncia, lo studente non abbia effettuato il versamento del contributo annuale di frequenza, detto contributo è comunque dovuto in misura integrale.

Art. 35

(Tassa per la certificazione delle competenze degli studenti esterni)

1. Ai fini della certificazione delle competenze acquisite dagli studenti esterni nell'ambito dei corsi di formazione musicale di base, essi sono tenuti al versamento di una tassa di € 100,00. La tassa è ridotta ad € 50,00 per gli studenti delle scuole di musica convenzionate con il Conservatorio.

TITOLO IV

Tasse e contributi

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE PER BAMBINI

Art. 36

(Tasse e contributi per la frequenza dei corsi di formazione musicale per bambini)

1. Per la frequenza dei corsi di formazione musicale per bambini è dovuto al Conservatorio Statale di Musica "P. Mascagni" il pagamento del contributo di frequenza annuale di € 500,00.

Art. 37

(Rateizzazione)

1. Gli studenti dei corsi di formazione per bambini hanno facoltà di effettuare il versamento della tassa di frequenza annuale in n. 3 (tre) rate di cui la prima, pari ad € 200,00 (comprensiva della tassa di iscrizione di € 50,00), da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 150,00, da versare entro il successivo 31 gennaio e la terza, pari ad € 150,00, da versare entro il successivo 31 marzo.

Art. 38

(Maggiorazioni per ritardato versamento)

1. In caso di tardivo versamento del contributo di frequenza e degli altri contributi si applica, a titolo di contributo suppletivo, una maggiorazione per ritardato versamento pari al 5% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e del 10% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.

Art. 39

(Ritiro)

1. In caso di interruzione della frequenza dei corsi di formazione musicale per bambini e di pagamento rateizzato della relativa tassa, non sono dovute le rate aventi scadenza successiva alla data di interruzione della frequenza del corso.
2. In caso di interruzione della frequenza dei corsi di formazione musicale per bambini e di pagamento della relativa tassa in unica soluzione all'atto dell'iscrizione, il Conservatorio Statale di Musica "P. Mascagni" procede al rimborso di un importo corrispondente all'ammontare delle rate virtuali aventi scadenza successiva alla data di interruzione della frequenza del corso.

TITOLO V

Norme comuni a tutti i corsi

Art. 40

(Ulteriori contributi da parte di frequentatori esterni e uditori)

1. Sono dovuti da parte di frequentatori esterni, per le fattispecie sotto elencate, i seguenti contributi:
 - a) per la frequenza di *Masterclasses* di carattere esecutivo, individuale o collettivo, promosse dal Conservatorio sono dovuti:
 - € 50,00 a giornata, per i frequentatori effettivi;
 - € 20,00 a giornata, per gli uditori
 - b) per la frequenza di *Masterclasses* di carattere teorico-collettivo sono dovuti:
 - € 50,00 a giornata
 - c) per la frequenza di seminari e laboratori sono dovuti:
 - € 50,00 a giornata (non sono ammessi uditori).
2. Per la partecipazione in qualità di uditore ai corsi ordinamentali del Conservatorio è dovuto un contributo di frequenza annuale di € 100,00. In caso di iscrizione dell'uditore limitatamente alla seconda metà del periodo di effettuazione delle lezioni il contributo di frequenza è ridotto ad € 50,00.

Art. 41

(Verifiche e accertamenti)

1. Il Conservatorio Statale di Musica "P. Mascagni" si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni prodotte, anche mediante controlli a campione. A tal fine, oltre alla facoltà di richiedere allo studente la documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le indagini opportune, anche assumendo informazioni presso gli organi e/o le Amministrazioni competenti.
2. Nell'ipotesi in cui, all'esito dell'indagine, dovessero risultare dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, il Conservatorio Statale di Musica "P. Mascagni" procederà alla revoca di ogni beneficio, con recupero delle somme e conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 42

(Rimborsi)

1. Gli importi versati dagli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica "P. Mascagni" non possono essere restituiti, fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente Regolamento e da leggi dello Stato. Analogo principio si applica in caso di mancato esercizio da parte dello studente dei diritti alla riduzione di tasse o contributi previsti dal presente Regolamento.

2. Non possono costituire oggetto di rimborso:

- a) le tasse e i contributi riferiti ad anni accademici precedenti;
- b) la tassa per la domanda di ammissione ai corsi;
- c) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli e ai corsi liberi;
- d) la tassa di immatricolazione e/o rinnovo.

Art. 43

(Trattamento dei dati personali - Regolamento UE 2016/679)

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR).
2. I dati degli studenti sono trattati in modalità cartacea ed elettronica, nell'ambito delle finalità istituzionali connesse alla gestione dell'immatricolazione e alla gestione della didattica in tutte le sue fasi, secondo la normativa ed i regolamenti vigenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare corso alla richiesta di iscrizione.
3. Lo studente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità previsti dal Regolamento 679/2016.
4. Ai sensi della normativa vigente, il Conservatorio ha nominato un DPO interno, il cui contatto è privacy@consli.it

Art. 44

(Applicazione del regolamento)

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.

Art. 45

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo on line del relativo decreto di emanazione.
2. Il presente Regolamento, dopo la sua emanazione da parte del Presidente, è inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca.
3. Il Conservatorio si riserva, per gli anni accademici successivi all'anno accademico 2024/2025, di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento, secondo le procedure previste dallo Statuto di autonomia.